



Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati

(ex Decreto Legislativo 231/2001)

FIAMM Energy Technology S.p.A.

Edizione n. 6

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/04/2024

INDICE

DEFINIZIONI	5
ADOZIONE E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO	9
NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA	9
PARTE GENERALE	11
1. PREMESSA	13
1.1. FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.P.A. E IL GRUPPO RESONAC.....	13
1.2. SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.P.A.	13
1.3. RAPPORTO CON LE LEGISLAZIONI ESTERE IN MATERIA DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: UK BRIBERY ACT DEL 2010.....	14
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	15
2.1. I CARDINI DELLA NORMATIVA.....	15
2.2. I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA	15
2.3. L'APPARATO SANZIONATORIO PREVISTO DAL DECRETO.....	25
2.4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ	26
3. IL MODELLO DI FIAMM ENERGY TECHNOLOGY	29
3.1. STRUTTURA DEL MODELLO	29
3.2. OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE E L'AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL MODELLO	30
3.3. I DESTINATARI DEL MODELLO.....	30
3.4. LA "COSTRUZIONE" DEL MODELLO E IL SUO AGGIORNAMENTO	30
3.5. MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	31
3.6. APPROVAZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	31
3.7. PROTOCOLLI DI FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE DECISIONI VOLTI A PREVENIRE TUTTI I REATI OGGETTO DEL MODELLO	32
3.8. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	33
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI FIAMM ENERGY TECHNOLOGY	35
4.1. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	35
4.2. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	36
4.3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37
4.4. ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
4.5. OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV	38
5. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE	41
5.1. DISPOSIZIONI GENERALI	41
5.2. COMUNICAZIONE INIZIALE.....	41
5.3. FORMAZIONE.....	41
5.4. INFORMATIVA AI "TERZI DESTINATARI"	42
6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	43
6.1. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	43
6.2. IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE	43

6.3.	IL DIVIETO DI RITORSIONE	43
6.4.	LA "POLICY WHISTLEBLOWING"	44
7.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	45
7.1.	PROFILI GENERALI	45
7.2.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI	45
7.3.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	46
7.4.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI SINDACI	47
7.5.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI NON DIPENDENTI	47
7.6.	SANZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	47

ALLEGATI

1. TABELLA DI IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
2. MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI
3. ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE DEI REATI
4. ELENCO PRINCIPALI PROCEDURE ED ISTRUZIONI OPERATIVE SPECIFICHE DELLA SOCIETÀ (QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA)
5. ELENCO SANZIONI D.LGS. 231/2001

DEFINIZIONI

Attività a Rischio

Le attività considerate a rischio derivano dall'analisi di *Risk Assessment* effettuata dalla Società e sono le Attività Sensibili con un rischio associato potenziale rilevante.

Attività Sensibili

Le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei Reati.

Bribery

Il UK Bribery Act 2010.

Capogruppo o Holding

Resonac Corporation

CCNL

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti.

CdA o Organo Dirigente

Il Consiglio di Amministrazione di FIAMM Energy Technology S.p.A.

Codice Etico

Il Codice Etico adottato da FIAMM Energy Technology S.p.A.

Collaboratori

I soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si realizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto Legislativo 231/2001 o D.lgs. 231/2001 o Decreto

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa derivante da Reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Destinatari

I soggetti a cui si applicano le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

Dipendenti

Tutti i lavoratori subordinati di FIAMM Energy Technology S.p.A.

FIAMM Energy Technology o FET o Società o Organizzazione o Azienda

La Società FIAMM Energy Technology S.p.A.

Gruppo

Il Gruppo di società controllate da FIAMM Energy Technology S.p.A.

Modello Organizzativo o Modello 231 o Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui formano parte integrante, fra l'altro, anche i principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico, le Procedure Generali di Gruppo, gli altri strumenti organizzativi (a mero titolo esemplificativo gli organigrammi, le linee guida, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati ed operanti nell'ambito della Società), nonché il Sistema Disciplinare.

OdV o Organismo di Vigilanza

Organismo di Vigilanza, previsto dall'art. 6 del Decreto, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento.

Organi Sociali

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Procedure Generali

Le Procedure Generali di Gruppo in vigore ed applicabili anche a FIAMM Energy Technology S.p.A., che si considerano parte integrante del presente Modello Organizzativo.

Procedure Operative o Istruzioni Operative

Indicano, oltre alle Procedure Generali dei Sistemi certificati di Gestione della Sicurezza sul Lavoro di Gruppo (SGSLG) e di Gestione Ambientale di Gruppo (SGAG), tutte quelle procedure ed istruzioni operative attinenti alla specifica realtà di FIAMM Energy Technology S.p.A. (Sistemi di Gestione della Qualità di Sito e Procedure/Istruzioni Operative per la Salute sul Lavoro ed Ambientali di stabilimento).

Pubblica Amministrazione o PA

Si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:

- le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) (ai sensi dell'art. 357 c.p.);
- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (ai sensi dell'art. 358 c.p.).

Reati o Reato

I reati e gli illeciti amministrativi presupposto rilevanti ai fini del Decreto.

SGAG

Sistema di Gestione Ambientale di Gruppo.

SGQ

Sistemi di Gestione della Qualità di FIAMM Energy Technology S.p.A.

SGSLG

Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro di Gruppo.

Sistema Disciplinare

Il Sistema Disciplinare aziendale – parte integrante del Modello Organizzativo – volto a sanzionare la violazione delle regole di cui al Codice Etico, al Modello, alle Procedure ed ai Regolamenti aziendali.

ADOZIONE E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Data	Descrizione	Organo Deliberante
26/01/2017	Adozione Modello (v.1)	Consiglio di Amministrazione
28/05/2018	Aggiornamento Modello (v.2)	Consiglio di Amministrazione
25/10/2019	Aggiornamento Modello (v.3)	Consiglio di Amministrazione
11/03/2021	Aggiornamento Modello (v.4)	Consiglio di Amministrazione
25/05/2022	Aggiornamento Modello (v.5)	Consiglio di Amministrazione
22/04/2024	Aggiornamento Modello (v.6)	Consiglio di Amministrazione

NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA

Inizio Mandato	Scadenza/Cessazione Mandato	Composizione
04/01/2017	30/06/2017	Monocratica
01/07/2017	31/12/2019	Plurisoggettiva
01/01/2020	31/12/2022	Plurisoggettiva
01/01/2023	31/12/2025	Plurisoggettiva

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

1.1. FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.P.A. E IL GRUPPO RESONAC

FIAMM Energy Technology S.p.A. (di seguito anche "FET" o la "Società") svolge l'attività di vendita e distribuzione di componenti *automotive*, accumulatori elettrici ed accumulatori industriali per rispondere ai bisogni di energia e sicurezza per la mobilità delle persone, delle merci e delle informazioni nei settori della componentistica auto, nel mercato delle batterie industriali ed in quello delle telecomunicazioni.

La sede legale della Società è sita in Montecchio Maggiore (VI), Viale Europa, n. 75.

FET è stata costituita in data 29 giugno 2016 e, con atto avente efficacia il 1° gennaio 2017, le è stato conferito dalla società controllante al 100%, FIAMM S.p.A. il ramo d'azienda relativo alla produzione e distribuzione di batterie automotive e industriali.

In data 13 febbraio 2017 la Società Hitachi Chemical Co., Ltd., società multinazionale parte del Gruppo giapponese Hitachi Ltd., ha acquisito il 51% del capitale sociale di FET.

Nel mese di marzo del 2019 è stato conferito alla controllata SIAPRA S.p.A. il ramo d'azienda FET relativo alla produzione di batterie nel sito di Veronella.

Con efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020, Hitachi Chemical Co., Ltd. ha deliberato di modificare la propria denominazione sociale in "Showa Denko Materials Co., Ltd." (anche "SDMC").

Durante il mese di aprile 2020 il Gruppo giapponese Showa Denko K.K., con sede a Tokyo e quotato alla *Tokyo Stock Exchange*, ha acquisito da Hitachi Ltd. la maggioranza delle azioni della società Hitachi Chemical Co., Ltd., controllante della Capogruppo FIAMM Energy Technology S.p.A. In seguito a tale operazione, pertanto, il Gruppo FET non fa più parte del Gruppo Hitachi ma, come la sua controllante diretta Showa Denko Materials Co., Ltd., è inclusa nel perimetro di consolidamento del Gruppo Showa Denko K.K.

In data 22 dicembre 2022, la controllante Showa Denko Materials Co., Ltd già titolare del 51% delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società su cui esercita direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile, ha acquistato dal socio di minoranza, Elettra 1938 S.p.A., le restanti azioni rappresentative del 49% del capitale sociale della Società, divenendo pertanto il socio unico della Società.

Showa Denko Materials Co., Ltd ha modificato, a partire dal mese di gennaio 2023, la propria denominazione in Resonac Corporation.

La Società ha conseguito le certificazioni di conformità alle norme:

- UNI EN ISO 9001:2015;
- IATF 16949:2016;
- UNI EN ISO 14001:2015;
- UNI EN ISO 45001:2018.

1.2. SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.P.A.

La Società ha affidato la propria gestione a un Consiglio di Amministrazione, composto da Presidente, Amministratore Delegato e tre Consiglieri.

Sono anche presenti un Collegio Sindacale (composto da tre sindaci effettivi e due supplenti) e una società di revisione esterna incaricata del controllo contabile.

1.3. RAPPORTO CON LE LEGISLAZIONI ESTERE IN MATERIA DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: UK BRIBERY ACT DEL 2010

Poiché FET attraverso una società controllata opera sul territorio del Regno Unito, rispetto alle operazioni ivi poste in essere potrebbe venire in rilievo la disciplina di cui al *UK Bribery Act* del 2010. Tale normativa stabilisce in capo alle società una responsabilità amministrativa nel caso di commissione del reato di corruzione attiva o passiva di un soggetto, sia pubblico che privato, da parte di un soggetto ad essa riconducibile. In particolare, Sezione 7(2) del *Bribery Act* prevede l'ipotesi di esclusione della responsabilità per la persona giuridica (cd. "esimente"), qualora questa provi di aver efficacemente adottato delle specifiche procedure volte alla prevenzione dei reati, secondo le linee guida di volta in volta fornite dal Ministero della Giustizia britannico.

Al *Bribery Act* è dedicata la Parte Speciale "B" del Modello.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

2.1. I CARDINI DELLA NORMATIVA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti "Apicali");
- soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito¹.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come "amministrativa", e considerata ormai pressoché unanimemente riconducibile a un *tertium genus*, presenta – sotto il profilo sostanziale – caratteri mutuati dalla responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del Reato: nell'eventualità in cui dovesse essere commesso un illecito rientrante nel cd. catalogo dei "reati presupposto", tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto suscettibili di essere sottoposti a giudizio penale.

2.2. I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA

La responsabilità amministrativa degli enti sorge nell'ipotesi di commissione (o di tentativo di commissione) dei Reati e degli illeciti amministrativi di seguito specificati.

2.2.1. Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del Decreto)

Violazione commessa da chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure.

2.2.2. Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);

¹ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

- Indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis*);
- Peculato offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)²;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Abuso d'ufficio offensivo degli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art.346-*bis* c.p.).

2.2.3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)³

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqües* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.);
- Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (art. 1 comma 11 bis Legge 133/2019).

² Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), in vigore dal 28 novembre 2012.

³ Introdotto dalla Legge n. 48/2008.

2.2.4. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)⁴

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

2.2.5. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)⁵

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

2.2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)⁶

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

⁴ Aggiunto dalla Legge n. 49/2009.

⁵ Così come modificato dal D.lgs. 21 giugno 2016, n. 125 (Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione), in vigore dal 27 luglio 2016.

⁶ Articolo aggiunto dalla Legge n. 99/2009.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

2.2.7. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)⁷

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)⁸;
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)⁹;
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)¹⁰;
- Falso in Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023).

2.2.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)¹¹

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-*bis*.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);

⁷ Aggiunto dal D.lgs. 61/2002.

⁸ Così come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio), in vigore dal 14 giugno 2015.

⁹ Articolo aggiunto dalla Legge n. 69/2015.

¹⁰ Così come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio), in vigore dal 14 giugno 2015.

¹¹ Aggiunto dalla Legge n. 7/2003.

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5).

La responsabilità dell'ente può sorgere anche in relazione alla commissione dei delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali nonché in relazione alla commissione di delitti diversi, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

2.2.9. Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)¹²

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

2.2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües* del Decreto)¹³

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione o accesso di materiale pornografico (art. 600-*quater*);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)¹⁴;
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis*);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

2.2.11. Reati di abuso di mercato¹⁵

Reati (art. 25-*sexies* del Decreto)¹⁶

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF)¹⁷;
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF)¹⁸.

¹² Articolo aggiunto dalla Legge n. 7/2006.

¹³ Articolo aggiunto dalla Legge n. 228/2003.

¹⁴ Aggiunto dall'art. 10, Legge 6 febbraio 2006 n. 38.

¹⁵ Articolo aggiunto dalla Legge n. 62/2005.

¹⁶ Così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 107 (Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato) in vigore dal 29 settembre 2018.

¹⁷ Così come modificato dalla L. 238/2021.

¹⁸ Così come modificato dalla L. 238/2021.

Illeciti Amministrativi (art. 187-*quinquies* TUF)¹⁹

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014).

2.2.12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)²⁰

- Omicidio colposo (art. 589 c.p., commesso con violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

2.2.13. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)²¹

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.).

2.2.14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1* del Decreto)²²

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- Frode informatica aggravata dal fatto che la condotta produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter*, comma 2, c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis*).

La nuova norma prevede altresì sanzioni a carico dell'ente derivanti dalla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-*octies.1* comma 2, D.lgs. n. 231/2001).

2.2.15. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)²³

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1, lett. a) -*bis* e comma 3, Legge n. 633/1941);
- Reati in materia di software e banche dati (art. 171-*bis*, comma 1, Legge n. 633/1941);
- Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, Scientifiche e didattiche (art. 171-*ter*, Legge n. 633/1941);
- Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-*septies*, Legge n. 633/1941);

19 Così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 107 (Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato) in vigore dal 29 settembre 2018.

20 Articolo aggiunto dalla Legge n. 123/2007.

21 Articolo aggiunto dal D.lgs. 231/2007. Si evidenzia che la disciplina è stata aggiornata dal D. Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021 che, intervenendo sugli artt. 648, 648-bis, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p. ha esteso il campo applicativo dei delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego (nei limiti rispettivamente precisati dalle relative norme) anche a ipotesi nelle quali i reati presupposto di fatti fattispecie siano delitti colposi o reati contravvenzionali. Il perimetro applicativo del D.lgs. 231/2001 ne è risultato, di conseguenza, corrispondentemente esteso.

22 Articolo aggiunto dal D.lgs. dell'8 novembre 2021 n. 184.

23 Articolo aggiunto dalla Legge n. 99/2009.

- Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, Legge n. 633/1941).

2.2.16. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)²⁴

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

2.2.17. Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)²⁵

Si tratta di **reati previsti dal Codice penale** e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice penale:

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqes* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).

Con riferimento ai **reati previsti dal D.lgs.152/2006** "Norme in materia ambientale":

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- Reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In virtù del Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-*bis* rubricato "Combustione illecita dei rifiuti" che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione lecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-*undecies*, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità – autonoma rispetto a quella degli autori – del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

²⁴ Articolo aggiunto dalla Legge n. 116/2009.

²⁵ Articolo aggiunto dal D.lgs. 121/2001.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del Codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente":

- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, 6° comma).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° comma);
- inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° comma).

2.2.18. Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)²⁶

- Impiego, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato oppure scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, nel caso in cui i lavoratori occupati siano (a) in numero superiore a tre; (b) minori in età non lavorativa; (c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- Fattispecie costituita dal favorire la permanenza di tali cittadini nel territorio dello stato ai fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità dello straniero (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/98),
- Associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, anche aggravata (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico sull'immigrazione)²⁷

²⁶ Articolo aggiunto dal D.lgs. 109/2012.

²⁷ Articolo aggiunto dalla Legge n. 161/2017.

2.2.19. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)²⁸

- Propaganda istigazione e incitamento alla discriminazione razziale fondati sulla negazione, minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 604-bis, co. 3, c.p.).

2.2.20. Reati di Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)²⁹

- Frode Sportiva (art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

2.2.21. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)³⁰

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione infedele (art. 4 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- Omessa dichiarazione (art. 5 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e co. 2-bis Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Indebita compensazione (art. 10-quater Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

2.2.22. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)³¹

La disposizione prevede la responsabilità amministrativa degli enti con riferimento a tutti i reati previsti dal D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43, tra i quali:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

²⁸ Così come modificato dal D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) in vigore dal 6 aprile 2018.

²⁹ Articolo aggiunto dalla Legge 39/2019. In vigore dal 17 maggio 2019.

³⁰ Articolo aggiunto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successivamente integrato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

³¹ Articolo aggiunto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successivamente integrato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

2.2.23. Delitti contro il patrimonio culturale (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies)

La legge 9 marzo 2022, n. 22, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"³², ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai **delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25-septiesdecies. Nella specie, costituiscono ora reato presupposto le seguenti fattispecie:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.),
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.),
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.),
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.),
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.),
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.),
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.),
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento, uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies³³ c.p.)

e alle ipotesi di **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-duodevicies), quali:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

2.2.24. Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati, se commessi con modalità tali da qualificarli come reati transnazionali (come di seguito definite):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

³² Nello specifico, il provvedimento normativo ha riformato le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42 del 2004), inserendole nel Codice penale e prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando tali delitti siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

³³ Così come modificato dalla legge 9 marzo 2022, n. 22.

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 146/2006, la natura "transnazionale" dei suddetti reati, che rileva unicamente qualora i reati siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, presuppone che (a) sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché (b) che il reato sia commesso in più di uno Stato; ovvero (c) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero (d) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero (e) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero³⁴.

Inoltre, l'Ente è ritenuto responsabile in relazione alla commissione – da parte di suoi esponenti – degli illeciti individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.lgs. 231/2001).

Nella Parte Speciale "A" sono illustrate le "famiglie" di reato che sono state considerate in sede di mappatura delle attività. I reati non specificamente nominati nell'ambito della Parte Speciale "A" sono comunque oggetto del Codice Etico e della Parte Generale del Modello.

2.3. L'APPARATO SANZIONATORIO PREVISTO DAL DECRETO

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del Reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun Reato, nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente, in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità dell'impresa.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di Reato e per le ipotesi di maggior gravità (rilevante profitto dell'ente o reiterazione dell'illecito). Si traducono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione e/o revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);

³⁴ L'art. 4 del D.lgs. 231/2001, sotto la rubrica "reati commessi all'estero", prevede: "1. nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o almeno si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

La **confisca** è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19). Essa consiste: (a) nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato (cioè, rispettivamente, dell'utilità promessa all'autore del reato perché lo realizzi e dei guadagni, anche di natura non patrimoniale, conseguenti al compimento dello stesso), oppure, qualora non sia possibile procedere con la confisca diretta del prezzo o del profitto del Reato, ad esempio perché non è rinvenibile il beneficio economico che l'ente ha tratto immediatamente da questo, (b) nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato; (c.d. confisca "per equivalente" o "di valore"). La confisca non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

2.4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ

Il Decreto prevede che la Società non sia passibile di sanzione qualora abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei Reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il Reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della Società che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i Reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il Reato è commesso da soggetti apicali, ossia che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il Reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del Reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

3. IL MODELLO DI FIAMM ENERGY TECHNOLOGY

3.1. STRUTTURA DEL MODELLO

Nel Gruppo FET è da sempre presente e marcata la cultura dei controlli, considerati dal management come un'opportunità di crescita e di miglioramento continuo verso il raggiungimento degli obiettivi di business ma anche etici.

Questa finalità ha ricevuto un ulteriore impulso con l'entrata del nuovo azionista di maggioranza Showa Denko Materials Co., Ltd.; la società controllante, che ha nel frattempo modificato la propria denominazione attuale in Resonac Corporation, è quotata alla Borsa di Tokyo ed assoggettata alla legge giapponese sugli strumenti finanziari (Financial Instruments and Exchange Act, denominata anche J-SOX) per garantire che le informazioni aziendali siano divulgate in modo equo agli investitori, ribadendo pertanto l'importanza del sistema di controllo interno e la sua capacità di influire sugli aspetti finanziari di un'azienda.

La predetta legge obbliga infatti le "società quotate" a sviluppare e gestire un sistema di controlli finalizzati a prevenire le frodi e gli errori per la società stessa e per le sue affiliate, al fine di garantire una reportistica finanziaria affidabile.

Pertanto Resonac Corporation ha stabilito le proprie regole per la gestione del Controllo Interno applicabile a tutte le società controllate (inclusa FET) implementando uno strumento specifico per condurre le attività di valutazione dei processi più rilevanti alla predisposizione del reporting finanziario.

Tali attività, che la Società deve implementare, sono oggetto di una "Opinion Letter of J-SOX Compliance" obbligatoria per la certificazione del bilancio annuale emessa dalla società di revisione esterna incaricata.

Nell'ambito del proprio Sistema di Controllo Interno FET si è dotata di un Comitato per la Compliance (coordinato dal Compliance Manager di Gruppo), di un Comitato per il Controllo delle Esportazioni, di un Comitato per la Sicurezza delle Informazioni, di un Comitato Rischi e Crisi, di un Comitato Operazioni di Copertura nonché di un Responsabile Internal Auditing e Compliance di Gruppo.

Già dal 2003 il Gruppo ha adottato un proprio Codice Etico, aggiornato nel tempo e contestualmente adottato anche da FET, che lo applica anche in conformità con la politica dei Codici di Condotta del Gruppo Resonac, di cui la Società fa parte.

Il presente Modello si compone di una Parte Generale e di due Parti Speciali che descrivono il funzionamento generale del Modello e indicano le attività a rischio e i principi di comportamento nonché, nell'essenziale, i principi di controllo.

Costituiscono altresì parte integrante del Modello:

- la Mappa delle attività sensibili emessa sulla base del paragrafo 3.5 della presente Parte Generale (Allegato n. 2 – Mappa delle Attività Sensibili);
- le Procedure e le altre disposizioni aziendali contenenti indicazioni integrative ed applicative riferibili al Modello (procedure, altre misure di carattere applicativo, obblighi informativi specifici). Si rinvia agli elenchi di tali disposizioni (Allegato n. 3 – Elenco delle disposizioni di Gruppo in relazione alla prevenzione dei reati applicate nell'ambito delle società ed Allegato n. 4 – Elenco principali procedure ed istruzioni operative specifiche della Società).
- Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro di Gruppo;
- Sistema di Gestione Ambientale di Gruppo;
- Condizioni Generali di Acquisto e di Vendita.

3.2. OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE E L'AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL MODELLO

La decisione di adottare e mantenere aggiornato un Modello di organizzazione, gestione e controllo deriva dall'intento primario di sensibilizzare tutti i soggetti che interagiscono con la Società rispetto all'adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di Reati. Inoltre, per FET è anche fondamentale tutelare la propria immagine nonché gli interessi e le aspettative dei vari *stakeholder* (azionisti, dipendenti, fornitori, ecc.).

Con l'adozione del presente Modello Organizzativo, quindi, la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che i suddetti comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di Reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la governance societaria e l'immagine di FET.

La predisposizione del presente Modello è anche ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria e nel tempo aggiornate.

Nel predisporre il Modello si è tenuto conto del fatto che la Società opera in stretta sinergia con le altre società del Gruppo, condividendo sistemi e funzioni di coordinamento e controllo. In tale quadro, il corretto funzionamento di ciascuna società del Gruppo è possibile solo mediante un elevato livello di armonizzazione e standardizzazione delle attività svolte. In questo modo è possibile garantire da un lato l'efficienza dei processi e dall'altro la loro conformità alle leggi. In particolare, per quanto riguarda i Modelli, ogni variazione ai rischi identificati, ai protocolli ed alle altre misure di prevenzione dei reati non motivata da specifiche e fondate ragioni da parte di una società potrebbe avere come conseguenza un aumento dei rischi stessi, aumentando il numero delle eccezioni che gli stessi operatori dovrebbero conoscere, applicare e verificare.

3.3. I DESTINATARI DEL MODELLO

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o eventualmente di direzione di FET o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- le persone eventualmente sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

3.4. LA "COSTRUZIONE" DEL MODELLO E IL SUO AGGIORNAMENTO

L'attività di lavoro finalizzata alla predisposizione e aggiornamento del Modello si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai Reati richiamati dal D.lgs. 231/2001, attraverso l'analisi dei documenti aziendali resi disponibili dalla Società (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, ecc.);

- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i Reati rilevanti ai fini del Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti, siano essi formalizzati o meno, in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di Reato;
- nella definizione di standard di comportamento e di controllo, per le attività che si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di Reati;
- nell'individuazione del soggetto incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'aggiornamento del presente Modello (cd. Organismo di Vigilanza) e del sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nel recepimento del Codice Etico di Gruppo;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello sia le violazioni del Codice Etico.

Il processo di aggiornamento del Modello si estrinseca invece nel riesame periodico dello stesso in considerazione:

- dei mutamenti nell'organizzazione o nelle attività;
- delle modifiche normative rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, dei nuovi apporti giurisprudenziali, delle linee guida dell'associazione rappresentativa della Società (art. 6, comma 3, D.lgs. 231/2001), degli standard applicabili nonché degli apporti dottrinari in materia di responsabilità amministrativa degli enti o dei mutamenti organizzativi societari nel frattempo intervenuti;
- delle esigenze di miglioramento emerse a fronte di i) proposte da parte degli appartenenti all'organizzazione della Società (anche tramite gli appositi canali di segnalazione) o ii) rilievi formulati dall'Organismo di Vigilanza.

3.5. MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate nel paragrafo precedente, sono state individuate le Attività Sensibili della Società, tenendo conto dell'attuale operatività di FET.

Le principali aree e i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto sono rilevate in un'apposita matrice di attività, che viene costantemente aggiornata durante il processo di *Continuous Risk Assessment* dell'Organizzazione (Allegato n. 1 – Tabella analitica di identificazione dei rischi e Allegato n. 2 – Mappa delle attività sensibili).

3.6. APPROVAZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione dell'Organo Dirigente.

Le modifiche e le integrazioni del presente Modello, quindi, sono apportate dal Consiglio di Amministrazione di FET, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza della Società.

Il CdA della Società prende inoltre decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza di FIAMM Energy Technology S.p.A., cui è affidata altresì la cura dell'aggiornamento stesso.

3.7. PROTOCOLLI DI FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE DECISIONI VOLTI A PREVENIRE TUTTI I REATI OGGETTO DEL MODELLO

I Protocolli che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione di tutti i reati oggetto del Modello sono:

- **il Codice Etico:** racchiude i principi etici – quali correttezza, lealtà, integrità e trasparenza – che devono ispirare i comportamenti nella conduzione degli affari e in generale nello svolgimento dell’attività aziendale in ogni sua espressione, per il buon funzionamento, l’affidabilità e l’immagine positiva della Società;
- **la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione:** per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa;
- **la separazione delle funzioni:** il sistema deve garantire l’applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione;
- **la documentazione dei controlli:** il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l’effettuazione dei controlli, anche di supervisione;
- **il sistema organizzativo – gli organigrammi:** all’interno dell’organigramma societario sono definiti gli organi di linea, a cui è affidata la responsabilità decisionale della struttura organizzativa a seconda del livello gerarchico, e gli organi di staff, a cui sono assegnate funzioni consultive, di supporto, di standardizzazione e di sostegno alle attività degli organi di linea;
- **il sistema organizzativo – il sistema delle deleghe e delle procure:** in linea di principio, deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati.
- Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
- Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “procura generale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.
- In FET è presente un sistema di deleghe di poteri che statuisce il procedimento di formazione e di attuazione della volontà dell’azienda con i seguenti presupposti:
 - dimensioni dell’impresa, tali da richiedere l’effettiva ripartizione dei compiti;
 - rispondenza della delega a reali necessità organizzative, non finalizzata soltanto a sottrarre gli amministratori alle proprie responsabilità;
 - capacità ed idoneità tecnico-professionale del delegato all’assolvimento dell’incarico;
 - assenza di ingerenza tecnica da parte del delegante e mancata conoscenza delle inadempienze del delegato;
 - prova certa della delega: devono sussistere precise ed ineludibili norme interne che disciplinino specificamente e puntualmente il contenuto della delega, nonché il conferimento e la pubblicità della medesima, in conformità a quanto previsto dalle Procedure Generali di Gruppo attinenti l’area specifica di competenza;
- **il sistema organizzativo – le job descriptions:** indicano la finalità della posizione, le principali aree di responsabilità, l’organizzazione di riferimento, le principali relazioni del ruolo e le dimensioni operative
- **i processi di audit periodico:** l’effettiva, corretta e completa implementazione del modello e delle procedure che vi danno attuazione sono verificati su base periodica attraverso attività di *audit* condotte dalle diverse funzioni rilevanti.

Protocolli maggiormente specifici sono indicati nei Capitoli di Parte Speciale e nell'Elenco delle disposizioni di Gruppo in relazione alla prevenzione dei reati applicate nell'ambito delle società (Allegato n. 3) e nell'Elenco principali procedure ed istruzioni operative specifiche della Società (Allegato n. 4). Si evidenzia che i principi di comportamento e controllo e le disposizioni indicate con riferimento a un determinato Capitolo di Parte Speciale (gruppo di reati) hanno spesso altresì specifica efficacia anche nella prevenzione di reati indicati in altri Capitoli, anche quando le stesse disposizioni non siano richiamate in tali capitoli o con riferimento ad essi.

3.8. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Nella gestione delle risorse finanziarie la Società dispone, al fine di prevenire in particolare i reati che possono essere commessi utilizzando tali risorse per fini illeciti o con modalità illecite (reati indicati nella Parte Speciale):

- che siano autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura;
- che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dalla funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
- che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo (valori bollati, ecc.);
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi finanziari è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del Codice Etico, delle leggi e delle normative vigenti;
- motivare l'impiego di risorse finanziarie ed attestarne l'inerenza e la congruità;
- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, attraverso l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti per contanti (per importi superiori ai limiti previsti dal D.lgs. 231/2007 nella versione di tempo in tempo vigente) o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per operazioni oggettivamente inesistenti (in tutto o in parte) o per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione contabile;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- compiere sul conto corrente della Società operazioni finalizzate a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva;

- utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per operazioni oggettivamente inesistenti (in tutto o in parte) o per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione contabile;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (rispettivamente, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

Protocolli maggiormente specifici sono indicati nei Capitoli di Parte Speciale e nell'Elenco delle disposizioni di Gruppo in relazione alla prevenzione dei reati applicate nell'ambito delle società (Allegato n. 3) e nell'Elenco principali procedure ed istruzioni operative specifiche della Società (Allegato n. 4).

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI FIAMM ENERGY TECHNOLOGY

Il D.lgs. 231/2001, all'art. 6, comma 1, lettera b), precisa come condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa che l'Ente deve istituire un Organismo di Vigilanza interno alla Società, con "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento". Lo stesso, inoltre, deve essere "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione ha scelto di dotare FET di un Organismo di Vigilanza collegiale, nominando quattro membri: tre "esterni" (uno esperto in diritto penale, uno esperto in diritto societario, uno con competenze di organizzazione aziendale ed etica d'impresa) ed uno "interno" (il Chief Audit Executive della Società); uno di tali soggetti assume anche il ruolo di Presidente dell'OdV.

In considerazione delle sinergie con le altre società del Gruppo evidenziate al precedente paragrafo 3.1., l'Organismo di Vigilanza opera in stretta connessione con gli OdV di tali società, mediante riunioni di norma effettuate congiuntamente e sulla base di attività di verifica che possono interessare contestualmente più entità sociali.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni ed è rieleggibile. La relativa retribuzione viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.

4.1. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La Società ritiene di particolare importanza che la scelta dell'OdV avvenga nel pieno rispetto delle indicazioni di cui al Decreto e delle linee guida delle principali associazioni di categoria. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza sono di seguito indicati.

Autonomia e Indipendenza

L'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essergli attribuiti compiti operativi che ne possano minare l'autonomia. L'Organismo di Vigilanza deve riferire al massimo vertice operativo aziendale e non deve sottostare a vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001.

Professionalità

L'Organismo deve essere in possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'OdV sono poi connesse alle sue esperienze professionali: in tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze lavorative, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia di attività ispettive e consulenziali. Tali caratteristiche, unite ad autonomia e indipendenza, garantiscono l'ottenimento di obiettività di giudizio.

Continuità d'azione

L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza di norma trimestrale.

4.2. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ineleggibilità

Il Consiglio di Amministrazione ha espressamente stabilito le seguenti cause di ineleggibilità per i componenti dell'Organismo di Vigilanza che nel tempo ricopriranno l'incarico.

Non possono essere eletti, e se eletti decadono:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - b. a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei Reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento;
 - c. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica e per delitti in materia tributaria;
 - d. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - e. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile così come riformulato dal D.lgs. 61/2002;
 - f. per un reato che comporti e abbia comportato la condanna a una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - g. per uno o più Reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Revoca

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Organo Dirigente e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

Decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati alle lettere a, b, c, d, e, f, g delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

Sospensione

I componenti dell'OdV sono sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati dalle lettere a, b, c, d, e, f, g delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

4.3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione di FET ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi, l'Organismo deve informare senza ritardo il CdA della Società.

L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si può avvalere di tutte le funzioni aziendali ovvero, sotto sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza:

- vigila sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree delle Attività a Rischio;
- verifica periodicamente, attraverso l'analisi degli obblighi informativi, nonché mediante sondaggi a campione, che le regole definite nel Modello ed i presidi approntati siano osservati e funzionino correttamente. Tali obblighi informativi includono la trasmissione di tutti i rapporti degli audit svolti internamente o ricevuti da soggetti esterni, quali ad esempio enti di certificazione e clienti; i dati di cui ai flussi informativi sono controllati dall'Organismo a campione con particolare riguardo alle informazioni relative a verifiche di osservanza del Modello in essi esplicitate. Le informazioni ricevute, inoltre, consentono all'Organismo di richiedere alle funzioni interessate eventuali informazioni aggiuntive relative ad aree sensibili. In ogni caso, l'esame degli obblighi informativi non è inteso a rilevare aspetti di natura tecnica, i quali sono sottoposti ai più specifici controlli previsti dalle procedure del Modello;
- vigila affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- verifica il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali opportunità di aggiornamento e miglioramento del Modello, tenendo conto

della evoluzione della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'Organizzazione nonché delle modalità di funzionamento del Modello rilevate;

- vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le Funzioni aziendali interessate;
- monitora la diffusione del Codice Etico e del Modello ai Destinatari, anche con l'ausilio della intranet aziendale, e supporta, su richiesta delle Funzioni preposte, le iniziative di carattere informativo.

4.4. ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ai vertici aziendali in merito all'attuazione del Modello, nonché all'emersione di eventuali criticità, attraverso alcune linee di *reporting*:

- la prima, eventuale, all'emergere di specifiche esigenze, all'Amministratore Delegato e al *Direttore Legale* di Gruppo;
- la seconda, a cadenza semestrale, attraverso una relazione scritta al CdA, in cui si dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nel periodo, in termini di controlli effettuati ed esiti ottenuti, nonché gli eventuali suggerimenti di aggiornamento del Modello ed il registro aggiornato dei rilievi riscontrati nel periodo.

L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal CdA ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal CdA per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

4.5. OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera d) del D.lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza sarà il destinatario di flussi di informazione provenienti da tutte le funzioni aziendali coinvolte; tali flussi sono volti ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento delle cause che possono rendere possibile il verificarsi delle ipotesi di comportamento rilevanti ai sensi del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi informazione ricevuta, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento Privacy UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali (GDPR): gli atti dell'OdV devono essere conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

I Destinatari del presente Modello, e in particolare i Responsabili di Funzione per l'area di propria competenza, sono altresì tenuti a trasmettere attraverso la specifica applicazione presente nella intranet aziendale denominata "Informative Organismo di Vigilanza", a titolo esemplificativo, all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di Reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei Reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le Funzioni aziendali coinvolte nelle Attività a Rischio identificate;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle Attività a Rischio identificate;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società;
- indicatori di rischio o di conformità in riferimento a ciascun capitolo della Parte Speciale "A".

5. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE

5.1. DISPOSIZIONI GENERALI

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza, a quanti operano per FET, del Codice Etico, del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti anche attraverso comunicazioni reiterate nel tempo.

La formazione e l'informazione sono gestite dalla Funzione Risorse Umane, coadiuvata dall'Organismo di Vigilanza ed in stretto coordinamento con i responsabili delle Funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

5.2. COMUNICAZIONE INIZIALE

Il presente Modello è divulgato a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale del Presidente o dell'Amministratore Delegato della Società.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo societario, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Inoltre, l'OdV supporta la Funzione Risorse Umane nell'iniziale attività di informazione specifica sul Modello, coerentemente con la responsabilità della posizione che la risorsa andrà a ricoprire.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

5.3. FORMAZIONE

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico è da ritenersi obbligatoria. La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare sotto enucleato.

La Società prevede l'attuazione di corsi di formazione che illustrano, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, comprensivo della Parte Generale e della Parte Speciale;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza verifica che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

È istituita una specifica sezione della intranet aziendale, dedicata al tema e aggiornata periodicamente, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Codice Etico e del Modello.

I programmi formativi e i contenuti delle note informative devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

5.4. INFORMATIVA AI "TERZI DESTINATARI"

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i c.d. "Terzi Destinatari": nelle lettere di incarico a soggetti esterni (Consulenti, Collaboratori, Clienti, Fornitori di beni o servizi, nonché da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso), sono allegate apposite note informative in merito all'applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ed al rispetto del Codice Etico.

Sono inoltre inserite clausole risolutive espresse nei contratti siglati dalla Società, che fanno esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

I Destinatari sono tenuti a comunicare, come dettagliato all'interno del presente paragrafo, segnalazioni di condotte illecite come dettagliato nei paragrafi successivi.

6.1. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Formano oggetto di Segnalazione i comportamenti, atti od omissioni (di seguito "violazioni") che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) di seguito indicati;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi della citata normativa e che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) di seguito indicati;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) sopra indicati.

6.2. IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

La Segnalazione tramite Canale interno (di seguito, anche, "Segnalazione interna") garantisce che le Informazioni sulle Violazioni arrivino alle persone più vicine alla causa della Violazione, le quali possono risolverla e adottare misure correttive. Per le segnalazioni interne, la Società mette a disposizione i seguenti canali di comunicazione:

- piattaforma informatica, accessibile, da parte di tutti i Destinatari, al seguente collegamento <https://fetgroup.segnalazioni.net/> ; tale piattaforma consente altresì l'invio di una Segnalazione tramite un messaggio vocale;
- oralmente mediante un incontro fissato con il Responsabile Internal Audit Compliance e Risk Management, contattabile all'indirizzo compliance.fet@fiamm.com, il quale provvederà ad inserirla sulla piattaforma.

6.3. IL DIVIETO DI RITORSIONE

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Costituiscono ritorsioni, ad esempio:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

6.4. LA "POLICY WHISTLEBLOWING"

La Società ha elaborato una specifica Whistleblowing Policy che fornisce informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne.

Tale Policy è stata diffusa al personale ed è facilmente visibile nei luoghi di lavoro e accessibile alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società; la Policy è infatti disponibile in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. PROFILI GENERALI

La previsione di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione necessaria richiesta dal D.lgs. 231/2001, art. 6, comma 2, lettera e), per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettiva ed efficace adozione del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello, fattispecie che costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e FET, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello, infatti, prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito dell'individuazione di un caso di mancato rispetto delle misure del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento. Tale procedura d'accertamento è condotta dalle Funzioni preposte all'irrogazione delle sanzioni disciplinari in collaborazione con la Direzione responsabile, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

L'Organismo di Vigilanza non è dotato di poteri disciplinari. Ne discende che, per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti alle Funzioni preposte, che provvedono quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. All'OdV compete comunque di monitorare il Sistema Disciplinare con riferimento alle fattispecie in parola, in cooperazione con le Funzioni preposte della Società.

Le misure sanzionatorie per le diverse figure sono di seguito indicate.

7.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle Procedure e nei protocolli aziendali adottati dalla Società sono definiti "illeciti disciplinari".

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, e cioè le norme pattizie di cui al CCNL Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti, portato a conoscenza di tutti i Destinatari anche mediante affissione sulle bacheche aziendali, come previsto dall'art. 7, comma 1, Legge 300/1970 – Statuto dei Lavoratori.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le sanzioni disciplinari in seguito enunciate. In particolare, il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate anche in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del Dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;

- posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza ed altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Richiamo verbale

Si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Rimprovero scritto

Si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare

Si applica in caso di recidiva delle violazioni di cui al punto precedente.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni

Si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

Licenziamento disciplinare con preavviso

Si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle Procedure contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Licenziamento disciplinare senza preavviso

Si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei Reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla Procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

7.3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa, in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali applicato dalla Società. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega i dirigenti ai Datori di Lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione, ancorché tentata, dei Reati rilevanti;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

7.4. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Nei confronti dell'Amministratore che abbia commesso una violazione del presente Modello, l'Assemblea dei Soci può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile.

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l'Assemblea adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incumbenti previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta.

Il CdA, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea.

7.5. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI NON DIPENDENTI

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di Consulenti, Collaboratori, Fornitori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

7.6. SANZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Con riferimento alle segnalazioni di cui al Capitolo 6 del presente Modello, sono previste sanzioni:

- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- per coloro che compiono atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante;
- nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di procedure non conformi alla normativa applicabile;
- per le funzioni e organi incaricati della gestione delle segnalazioni, qualora si accerti che non abbiano svolto le attività di verifica e analisi delle stesse in conformità alle disposizioni del D.lgs. 23/2024.

